

R. 3/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE I

Il Tribunale, composto dai magistrati

Dott.ssa Silvia Bianchi

Presidente relatore

Dott.ssa Tania Vettore

Giudice

Dott.ssa Sara Pitinari

Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che con atto del 14.3.2023 il Commissario Straordinario di Tessitura Monti s.p.a. in amministrazione straordinaria ha chiesto la conversione, ai sensi dell'art. 70 D. Lgs. 270/1999, della procedura in liquidazione giudiziale;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 co. 1 ccii (si legga, sul punto, Cass. 19618/2021); premesso che con sentenza n. 161/2019 il Tribunale di Venezia ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 D. Lgs. 270/1999, lo stato di insolvenza di Tessitura Monti s.p.a.;

premessi che con decreto del 5-7.2.2020 il Tribunale di Venezia, esaminata la relazione del Commissario Giudiziale e acquisito il parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico, ha disposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 D. Lgs. 270/1999, l'apertura in capo a Tessitura Monti s.p.a. della procedura di amministrazione straordinaria;

premessi che in data 8.6.2020 il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero il programma di cui all'art. 54 D. Lgs. 270/1999, il quale prevedeva che il Commissario Straordinario potesse alternativamente procedere: a) alla cessione ad un unico soggetto dei complessi aziendali condotti da Tessitura Monti s.p.a. presso lo stabilimento sito a Maserada sul Piave (TV) e delle partecipazioni societarie di proprietà di Tessitura Monti s.p.a. (96,15% del capitale sociale di Tessitura Monti India Private Limited, 100% del capitale sociale di Tessitura Monti Cekia S.r.o., 50% del capitale sociale di Laguna Clothing (Mauritius) Ltd e 33,67% del capitale sociale di Schoch Reeds India Private Limited) b) alla cessione separata di tutti o parte dei complessi aziendali e delle partecipazioni societarie;

premessi che con decreto in data 2.7.2020 il Ministero, visto il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza del 24.6.2020, ritenuta la rispondenza del programma ai criteri di legge e valutata



positivamente la sua idoneità al realizzo delle finalità della procedura di amministrazione straordinaria, ha autorizzato l'esecuzione del programma sino al 2.7.2021;

premesso che, dopo avere dato avvio alla esecuzione del programma di liquidazione, con decreto in data 30.6.2021 il Ministero ha concesso la proroga del termine per l'esecuzione del programma sino al 2.7.2022, termine poi prorogato dapprima sino al 30.11.2022 (ai sensi dell'art. 37 D.L. n. 73/2022, convertito nella L. 122/2022, con decreto del Ministero del 5.7.2022) e poi sino al 28.2.2023 (ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 270/1999, con decreto del Tribunale di Venezia del 1.12.2022, vista l'autorizzazione del Ministero in data 30.11.2022 e il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza espresso in data 24.11.2022);

premesso che la procedura di vendita posta in essere dal Commissario Straordinario ha portato alla cessione della partecipazione in Laguna Clothing (Mauritius) Ltd e della partecipazione in Tessitura Monti India, mentre sono ancora in corso le trattative con i soggetti che hanno manifestato interesse all'acquisto dei complessi aziendali e delle restanti partecipazioni societarie;

osservato che il Commissario Straordinario ha dato atto di non essere riuscito, nonostante gli sforzi profusi, a portare a termine le trattative sopra menzionate entro il termine prorogato del 28.2.2023;

rilevato che il Commissario Straordinario ha, quindi, chiesto la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 121 e ss. ccii, non ricorrendo le condizioni di legge per ottenere né il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'art. 73 D. Lgs. 270/1999 né il decreto di chiusura della procedura di cui agli artt. 74 e 76 D. Lgs. 270/1999;

rilevato che all'udienza del 29.3.2023 sono stati convocati avanti al Tribunale di Venezia il Commissario Straordinario, il Ministero e la società debitrice;

ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 70 co. 1 lett. a) per l'accoglimento dell'istanza di conversione, tenuto conto che, come detto, non è stata ultimata la cessione della azienda e delle partecipazioni sociali facenti capo a Tessitura Monti s.p.a.;

ritenuto che appaia corretto convertire la procedura di amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale (e non in fallimento), posto che la norma di cui all'art. 390 ccii fa riferimento ai 'ricorsi' proposti anteriormente al 15.7.2021, mentre la presente pronuncia viene assunta in data successiva alla entrata in vigore del Codice su istanza di un organo della amministrazione straordinaria;

osservato, poi, che, a norma dell'art. 349 ccii, il riferimento al 'fallimento' contenuto nell'art. 71 cit. deve ritenersi sostituito da 'liquidazione giudiziale' (si legga, in senso conforme, Tribunale di Catania del 24.11.2022);

rilevato che il Commissario Straordinario ha altresì chiesto che, con il provvedimento di conversione, sia disposto l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa sino al 31.5.2023,



corrispondente al periodo ritenuto necessario, da un lato, per completare le lavorazioni attualmente in essere e procedere alle relative consegne ai clienti e, dall'altro, per consentire la cessione a terzi dei complessi aziendali (o di una parte di essi) in funzionamento;

ritenuto che la prosecuzione dell'attività non pare recare pregiudizio ai creditori (si rimanda, sul punto, al documento di sintesi di cui all'allegato 14 all'istanza, avuto particolare riguardo allo scenario 3 relativo a un esercizio provvisorio finalizzato al mantenimento in vita di tutti i reparti aziendali in vista della loro cessione a terzi);

p.q.m.

dichiara la apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TESSITURA MONTI s.p.a., con sede legale in Maserada del Piave (TV) via Saltore 10;

manda alla Cancelleria per la iscrizione a ruolo della procedura di liquidazione giudiziale di TESSITURA MONTI s.p.a.;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina curatore il dott. Fabio Pettinato, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza il curatore il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni, ove non vi abbia già provveduto, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

fissa per la prosecuzione della verifica dello stato passivo l'udienza del 21.6.2023 ore 11;



assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avverte i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 211 ccii, l'esercizio provvisorio sino al 31.5.2023 secondo le linee guida e con le modalità indicate nella relazione illustrativa sull'esercizio provvisorio *sub* allegato 14 alla istanza per il c.d. "terzo scenario";

dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29.3.2023

Il Presidente estensore

